In corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense

IL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI IN ITALIA: RAPPORTI CON IL DIRITTO SVIZZERO

Paolo Divizia
Notaio in Bergamo – FD NOTAI
già Università degli Studi di Bergamo
www.fdnotai.it

ANNA e MARCO
FONDAZIONE

Il divieto di patti successori

❑ La base normativa dell'art.458 c.c.

Divieto di patti successori.
Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis e seguenti (1), é **nulla** ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.

E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

Il divieto di patti successori

❑ PATTI SUCCESSORI ISTITUTIVI

- Ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione = disposizione con cui il *de cuius* dispone della sua successione con il proprio erede.

Es. Tizio propone a Caio, che accetta, di nominarlo erede o legatario.

- Se fosse valido produrrebbe gli stessi effetti di un testamento ma, per la sua natura bilaterale, sarebbe irrevocabile (al pari di un contratto).

- E' un negozio *mortis causa in espressa violazione dell'art. 457 comma 1 c.c. (l'eredità si devolve per legge o per testamento).*

Il divieto di patti successori

❑ PATTI SUCCESSORI ISTITUTIVI

- Presupposto del divieto: inammissibilità di una terza causa di delazione + assoluta libertà testamentaria

- Previsioni legislative correlate:

- art. 589 (Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca)
- art. 635 (È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario)

Il divieto di patti successori

❑ PATTI SUCCESSORI DISPOSITIVI E RINUNCIATIVI

- Ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi

- **Presupposto**: immoralità dei patti che assumono a proprio presupposto causale la morte di altri (c.d. *votum corvinum*)

- Previsioni legislative: art. 557 c.c commi 1 e 2 (1. La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. 2. Essi non possono rinunziare a questo diritto, **finché vive il donante**, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione).

Il divieto di patti successori

❑ PATTI SUCCESSORI DISPOSITIVI

- Si tratta di negozi giuridici *inter vivos*
- Dispongono di un'eredità altrui non ancora aperta
- Hanno generalmente natura contrattuale (vendita di eredità futura).
- *Vendita di cosa altrui valida se l'oggetto del contratto non è stato considerato dalle parti come entità di una futura successione. es. Tizio vende a Caio il fondo di Sempronio con il quale ha già stipulato un contratto preliminare e Sempronio nel frattempo muore nominandolo erede.*

Il divieto di patti successori

❑ PATTI SUCCESSORI RINUNZIATIVI

- **Ogni atto col quale taluno rinunzia ai diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta**

- Sono vietate sia la rinunzia unilaterale (strutturalmente analoga a quella prevista dall'art. 519) sia la rinunzia contrattuale, sia quella stipulata con colui al quale dovrebbe succedere sia con coloro che trarrebbero beneficio dalla rinunzia. v,. Anche 557 comma 2.

- Si tratta di negozi *inter vivos*

Il divieto di patti successori

❑ PROBLEMI

- Evoluzione dei rapporti sociali e radicale trasformazione dei modi di trasferimento della ricchezza – la deroga espressa del PATTO DI FAMIGLIA.
- Il valore preminente della stabilità delle attribuzioni dei cc.dd. «beni produttivi» – il c.d. «secondo binario» costituzionalmente garantito

Il divieto di patti successori

❑ FIGURE CONTROVERSE DI PATTI SUCCESSORI

- DONAZIONE a CAUSA di MORTE: donazione destinata a produrre i suoi effetti solo dopo la morte del donante.

E' patto successorio istitutivo, gratuito e quindi nullo per la maggior parte degli Autori della dottrina notarile: sortisce, nella forma del contratto, gli stessi effetti del testamento, privando il donante - disponente della facoltà di revocare l'atto *mortis causa.*

Il divieto di patti successori

❑ CLAUSOLE di CONSOLIDAZIONE :

- Clausole con cui si stabilisce che la quota del socio defunto resti senz'altro acquisita ai soci superstiti in proporzione delle rispettive quote

  C.d.C. PURE: prevedono l'accrescimento di quota a favore dei soci superstiti senza che alcuna obbligazione di carattere pecuniario sorga a loro carico e, quindi, senza alcuna forma di remunerazione a favore degli eredi legittimi o testamentari

  C.d.C. IMPURE riconoscono agli eredi un diritto di credito.
  Considerate di regola valide, purché nel perimetro dell'art. 2284 e 2289 c.c.

Il divieto di patti successori

❑ MANDATO POST MORTEM

- Contratto con cui un soggetto (MANDANTE) conferisce ad un altro soggetto (MANDATARIO) un incarico da eseguirsi dopo la sua morte.

Si distinguono:

- ***Mandato post mortem exequendum :*** contratto stipulato in vita del mandante, con previsione di esecuzione dopo la sua morte, mediante il compimento di attività meramente materiali e non dispositive di diritti (ad esempio, disposizioni per la propria sepoltura).

E' valido perché non si tratta di atti dispositivi di diritti.

Il divieto di patti successori

Si discute della validità di forme minori, quali ad esempio:

- **Mandato *post mortem* in senso stretto** :il *de cuius* conferisce, con atto unilaterale, ad un soggetto l'incarico di svolgere un'attività giuridica alla sua morte.

E' ATTO UNILATERALE, un mero incarico di regola contenuto nella scheda testamentari.

Il divieto di patti successori

❑ TEMI DISCUSSI «di frontiera»

- In Svizzera negozi successori qualificabili come patti successori istitutivi sono pienamente validi.

- Ci si chiede quale sia la sorte di questi patti se stipulati da un cittadino italiano con residenza in Svizzera

Pare oggi affermarsi che si debba fare rinvio alla legge svizzera e pertanto si possa riconoscere la validità del patto, avuto riguardo all'ultima residenza del defunto (art. 21 Reg. UE 650/2012)

L'art. 21 del nuovo regolamento, infatti, prevede che: *«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il de cuius aveva la propria residenza abituale al momento della morte».*

NB: non è percorribile la «sanatoria» di cui all'art. 590 c.c.

IL CASO CONCRETO: ANNA E MARCO ETS

FONDAZIONE

ANNA e MARCO

UNA CASA VIA DI CASA